

N. R.G. 2583/2016 V.G.



**TRIBUNALE DI SALERNO,
I SEZIONE CIVILE**

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dottor Giorgio Jachia Presidente Est.
Dottor Guerino Iannicelli Giudice
Dottoressa Valentina Chiosi Giudice

DECRETO

In materia di provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio nel procedimento civile di Volontaria Giurisdizione vertente tra le seguenti

PARTI

- 1) Padre
Rappr. E difeso da avv. E.B.

RICORRENTE

AVVERSO

- 2) Madre
Rappr. E difeso da avv. M.R.D.C

RESISTENTE

- 3) Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica

PARTE NECESSARIA

ESAMINATI GLI ATTI , I DOCUMENTI E LE

CONCLUSIONI

RICORRENTE

affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione; stabilire che il minore vivrà prevalentemente con la madre, con facoltà per il padre di tenerlo ed averlo con sé, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo le seguenti modalità: (omissis)

stabilire che il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento del figlio, l'assegno perequativo di Euro 400,00 mensili ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia; detto importo sarà adeguato annualmente secondo l'indice ISTAT;

stabilire che saranno divise al 50 % tra i genitori le spese straordinarie (omissis).

RESISTENTE IN COMPARSA IL 12.04.17

disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con residenza stabile e privilegiata presso la madre e con la turnazione prevista nella parte motiva;

richiedere l'intervento dei Servizi Sociali onde accertare le precarie condizioni dell'abitazione del padre in cui egli dovrà ospitare il minore; prevedere, fintantochè persiste lo stato di malessere del bambino, che il padre, nei giorni di sua spettanza, lo veda a Salerno prendendo in fitto un appartamento o un bad and breakfast fino a quando il minore non sarà in grado di recarsi a Castellabate;

disporre che il padre versi un assegno di mantenimento per il figlio non inferiore ad euro 1000,00, oltre alla corresponsione del 70% delle spese straordinarie concordate e documentate (scolastiche, ricreative, di studio e medico-specialistiche non coperte dal SSN), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat; detto assegno sarà comprensivo del contributo per la locazione di un appartamento in cui la ricorrente andrà a vivere con il figlio;

ordinare le indagini di Polizia Tributaria volte all'esatta quantificazione dei redditi del ricorrente con estensione delle indagini ai beni immobili e ai conti correnti riferiti e/o riferibili al padre anche se intestati a soggetti diversi e movimentazioni delle carte di credito.

RESISTENTE IN UDIENZA IL 18.04.17

La parte resistente modifica le conclusioni chiedendo affido condiviso, uno o due pomeriggi alla settimana possibilmente senza pernottato, con pernottato nei w.e. alternati e nelle vacanze estive.

ESPONE LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 ILLEGITTIMO AFFIDO ESCLUSIVO DI FATTO

1.1 SITUAZIONE DI FATTO

In fatto va subito evidenziato che vi sono state due udienze (14.04 e 18.04) e che nel corso della prima udienza è stato attribuito al padre il diritto di vedere da solo il figlio il giorno 17.04.17

Va poi precisato che la madre, presente solo alla seconda udienza ha ammesso che il padre non aveva mai visto il minore da solo prima del 17.04.17.

Tale comportamento concreta a giudizio del Tribunale un affido esclusivo di fatto.

In comparsa di costituzione al madre rivendica l'ineluttabilità di tale situazione per via: - dell'età del minore; - della possibilità che il minore abbia conati di vomito in caso di trasporto con autovetture verso il domicilio del padre distante circa 30 km da quello della madre; - dell'indispensabilità della presenza materna ad ogni incontro del padre con il minore in quanto il padre sarebbe intrinsecamente inidoneo a curare anche temporaneamente il minore; - di una minore frequentazione paterna del minore già all'epoca della convivenza in quanto fuori tutto il giorno per lavoro; - infine dell'insalubrità del domicilio paterno.

Nel corso della seconda udienza la madre compare in udienza e prende atto di avere un reddito formato da 14 mensilità e non di 1500,00 ma di circa 2.000,00 avendo sottratto un finanziamento personale di € 375,00 circa.

Ma non solo: precisa che il bambino non soffre di mal d'auto e che ella stesa ha portato il minore la domenica dal proprio fratello che abita vicino al padre. Soggiunge che la casa del padre non è in condizioni insalubri per quanto visto. Prende atto che il bambino è stato bene con il padre per la prima volta il giorno prima. Dice che il bambino oggi costa € 600,00 di baby sitter (circostanza nuova e non documenta) ed € 400,00 circa di varie. Quel che preoccupa è quanto accaduto al momento del passaggio del bambino al ritorno a causa di un incidente (ammesso da entrambe le parti) con la nonna materna davanti al bambino .

In diritto si deve introduttivamente precisare che l'art. 337 quater c.c. impone al giudice di valutare il solo chiedere infondatamente l'affido esclusivo (Art. 337 quater c.c. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo ... Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, ...) il che dimostra quanto sia illegittimo il realizzarlo con comportamenti concludenti, anche e soprattutto nelle crisi genitoriali con infanti così privati illegittimamente di uno dei genitori. Inaccettabile la pretesa materna di far vedere al padre il bambino solo alla sua presenza fino all'ordine del Giudice Relatore del 14.04.18 ed alla sua esecuzione del 17.04.17

Di qui la considerazione che ogni riscontrata ingiustificata realizzazione di affido esclusivo di fatto debba essere immediatamente interrotta; di qui il corollario della necessità in tutti questi casi di valutare se attribuire al genitore estromesso specifici compiti di cura per equilibrare eventuali maggiori tempi comunque lasciati al genitore estromettente ma solo e soltanto in funzione dell'interesse del minore.

2 DELL’AFFIDO CONDIVISO

2.1 DIFFERENTI RICHIESTE DI AFFIDO CONDIVISO

Le parti chiedono entrambe di applicare l'affido condiviso ma con così differenti modalità di estrinsecazione da rendere necessaria una riflessione attenta sull'istituto al fine di rappresentare ai genitori quale sia il concreto interesse del minore ed invitarle non solo ad applicare in concreto congiuntamente l'astratto schema individuato nel dispositivo di questo provvedimento ma a valorizzare il principio legislativo (dettato dal secondo comma dell'337 ter c.c.) della prevalenza (se non contrari all'interesse dei figli) degli accordi intervenuti tra i genitori e quindi a ripartirsi in futuro i compiti e i tempi (non in funzione di una schematica alternanza) in funzione dell'interesse del minore ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità, che si sostanzia: nel mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori; nel ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori; nel conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale; nel vivere **con ognuno dei genitori momenti di quotidianità** (se necessario differenti) nelle forme (tempi e modalità) o concordate tra le parti (genitori e con il progredire dell'età anche i figli) o determinate dal giudice; nell'avere libero accesso ad entrambi i genitori.

In quest'ottica va rammentato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Ciò non di meno (per le ragioni meglio di seguito evidenziate) l'affido condiviso è (in applicazione stretta degli artt. 337 bis e ter c.c.) inequivocabilmente funzionalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano (ovviamente ove possibile) alla conservazione (od al ripristino) del rapporto dei minori con entrambi i genitori il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee e quando il minore abbia in concreto l'interesse ad una frequentazione paritaria (cfr., Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò corrisponda all'interesse del minore .

2.2 CURA E PROVVEDIMENTI FUNZIONALIZZATI

In quest'ottica i genitori devono comprendere che chiedere di attribuire all'altro il 20% del tempo mensile o di non attribuire all'altro nessun compito di cura comporta il chiedere all'Autorità Giudiziaria di allontanare l'altro genitore dalla quotidianità del bambino con effetti irrimediabili sulla relazione genitoriale e sulla crescita psicologica del minore.

Non è certo, invece, impossibile conferire al genitore meno temporalmente presente il potere di decidere il compito ordinario di scegliere con il minore quali siano gli sports

a lui più confacenti ed attribuire a tale genitore anche il dovere di accompagnarlo e di comprargli gli indumenti all'uopo utili.

Soprattutto in tutti i casi, come questo, in cui emergano conflitti genitoriali gravi l'attribuzione esclusiva al genitore meno temporalmente presente di singoli compiti esclusivi di ordinaria cura modifica immediatamente gli equilibri all'interno della coppia genitoriale e migliora la relazione di entrambi con il minore.

2.3 DIRITTI DEI MINORI

In generale, va preliminarmente rammentato, che il legislatore ha nei primi due commi dell'art. 315 bis c.c. e nel primo comma dell'art. 337 bis c.c. scolpito il passaggio da una visione adultocentrica ad una visione sensibile alla tutela ed agli interessi dei minori ponendo in luce i diritti dei figli non a caso anteposti logicamente all'art. 316 c.c. concernente la responsabilità genitoriale ed al secondo comma dell'art. 337 bis c.c. concernente i provvedimenti giudiziari inerenti i minori.

Ai sensi dell'art. 315 bis primo comma c.c. il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Ai sensi dell'art. 315 bis primo comma c.c. il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Ai sensi del primo comma dell'art. 337 ter c.c. il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

In quest'ottica la definizione di responsabilità genitoriale collide con quella della potestà genitoriale ove si leggeva il figlio è soggetto alla potestà paterna.

Infatti non si legge più alcuna soggezione del figlio ai genitori.

Oggi l'art. 316 c.c. dispone che entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

Dispone inoltre sempre il primo comma dell'art. 316 c.c. che i genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Il terzo comma dell'art. 337 ter c.c. dispone che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

Sempre il terzo comma dell'art. 337 ter c.c. dispone poi che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Sempre il terzo comma dell'art. 337 ter c.c. dispone che in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Sempre il terzo comma dell'art. 337 ter c.c. dispone che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente

La chiave di volta del sistema è però il secondo comma dell'art. 337 ter che specifica con una norma imperativa che il compito dell'Autorità Giudiziaria è realizzare la finalità indicata dal primo comma dell'art. 337 ter, è concretizzare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Sempre tale norma architrave, sempre il secondo comma dell'art. 337 ter c.c. dispone con norma inderogabile che il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei minori.

Non a caso tale norma imperativa ed inderogabile è posta prima delle norme che descrivono il contenuto dei provvedimenti nei casi in cui entrambi i genitori siano implicitamente confermati nell'esercizio pieno della responsabilità genitoriale: I) modalità dell'affido congiunto, condiviso od esclusivo; II) determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore; III) fissazione della misura e del modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli; IV) determinazione in caso di disaccordo della residenza abituale del minore.

Quindi (cfr Cassazione civile, sez. VI, I; 19/07/2016, ord. n. 14728) l'interesse del minore ai sensi dell'art. 337 ter c.c. costituisce il parametro essenziale di riferimento per l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole: pertanto il giudice deve salvaguardare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

2.4 DEGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELLA RESPONSABILITÀ CONDIVISA

La precisazione generale sopra compiuta in ordine ai diritti dei minori trova la sua ragione d'essere in questo provvedimento nella successiva esposizione di due differenti problematiche: 1) l'individuazione del contenuto astratto della responsabilità genitoriale; 2) **l'individuazione del contenuto concreto della responsabilità genitoriale con particolare riguardo alla ripartizione dei tempi e dei compiti di cura tra i due genitori.**

In astratto la responsabilità genitoriale condivisa si esplica con il mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori (compensato dall'erogazione eventuale di un assegno perequativo) e con l'attribuzione ad entrambi i genitori di momenti (anche differenti) di partecipazione alla quotidianità dei figli.

In concreto, caso per caso ed in funzione dell'età dei minori, il giudice, lasciando comunque ai genitori la facoltà di assumere ulteriori accordi nell'interesse del minore, determina il genitore co-residente ed i tempi di fissazione della misura e del modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e

all'educazione dei figli; IV) determinazione in caso di disaccordo della residenza abituale del minore.

2.5 DECISIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Per chiarezza va rimarcato che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione di regola aventi carattere estemporaneo in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune.

Per contro le decisioni di maggiore interesse, di regola aventi durevolezza nel tempo, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo. In quest'ottica l'autorità giudiziaria può attribuire ad un genitore specifici compiti di cura ordinaria in via esclusiva.

2.6 DEGLI EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE GIUDIZIALE DELLA RESIDENZA

Va ora precisato che l'istituto giuridico del genitore collocatario è di esclusiva origine giurisprudenziale e che secondo parte della dottrina collide con la disciplina sull'affidamento condiviso, è una scoria del vecchio impianto normativo e si conforma al modello di affidamento esclusivo precedente alla riforma.

Si tratta, invece, di comprendere (a prescindere da dispute inerenti il nome degli istituti) quali siano gli effetti reali della determinazione giudiziale della residenza abituale del minore che non può certo comportare in tutti i casi e per tutte l'età dei minori la creazione *contra legem* di un genitore prevalente attivamente coinvolto nei compiti di cura, educazione e formazione della prole e di un genitore marginale o ludico senza effettiva partecipazione alla quotidianità dei figli.

Si tratta di comprendere che la determinazione della residenza abituale non comporta la designazione del genitore abituale perché la determinazione della residenza abituale è del tutto autonoma rispetto alla determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore.

Anzi a seguito della determinazione dei tempi e della modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore il Tribunale fissa la residenza abituale del minore presso uno di essi, fissa il domicilio del minore presso entrambi i coniugi in funzione dei tempi della loro presenza presso i genitori e se del caso attribuisce la casa familiare.

Quindi la decisione prioritaria resta quella da compiersi nell'interesse del minore dell'individuazione dei tempi e della modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore cui seguono quelle dell'individuazione della residenza abituale dei minori e dell'individuazione di un'eventuale assegno perequativo in favore di un genitore.

Conferma di questa lettura si ha nelle decisioni merito (cfr., Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) secondo le quali i tempi di permanenza dei minori possono essere suddivisi in modo paritario tra

i due genitori e ciò non di meno può essere attribuita ad uno di essi la casa familiare e così pure ciò non di meno può essere attribuito ad uno di essi un assegno perequativo per il mantenimento del minore e sempre ciò non di meno può essere fissata la residenza abituale del minore.

2.7 TESI DEL DIRITTO DEL MINORE ALLA RESIDENZA ABITUALE

Attenta dottrina osserva che è necessario che il minore abbia chiari punti di riferimento, anche sotto il profilo abitativo; soggiunge che il principio stabilito dall'art. 316 c.c., nella formulazione successiva al D. L. vo 154/2013 ("I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore") affermi il diritto del minore di avere una residenza abituale e precisa che tale diritto deve valere anche per i figli di genitori separati o divorziati.

In merito si tratta di prendere atto che, come già osservato nei precedenti paragrafi di questo provvedimento, che la chiave di volta del sistema non è il diritto del minore ad una residenza abituale ma è (come dispone il secondo comma dell'art. 337 ter c.c. che specifica con una norma imperativa che il compito dell'Autorità Giudiziaria è realizzare la finalità indicata dal primo comma dell'art. 337 ter c.c.) concretizzare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Sempre tale norma architrave, sempre il secondo comma dell'art. 337 ter c.c. dispone con norma inderogabile che il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei minori.

Far coincidere l'interesse morale e materiale del minore sempre e comunque in una residenza abituale appare francamente riduttivo e contraddetto dai casi già citati di affido paritario

3 MANTENIMENTO

3.1 MANTENIMENTO DIRETTO: FUNZIONE

Quanto al **mantenimento**, dal comma I dell'art. 337 ter c.c., che anticipa e si salda con il successivo comma IV, discende che ciascun genitore deve assumere una parte dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della parte economica.

Ciò vuol dire in concreto che la forma privilegiata dal legislatore è **quella diretta** non potendosi ritenere completamente assolti i doveri di un genitore dalla fornitura di denaro all'altro (**forma indiretta**) mediante un assegno.

Si tratta in concreto, caso per caso, vicenda per vicenda, di individuare quanto il mantenimento indiretto sia residuale e quindi di individuarne l'entità in funzione perequativa.

2.1 ATTRIBUZIONE DI COMPITI DI SPESA

In dottrina si propone di ripartire le spese prevedibili tra i due genitori attribuendo al genitore più abbiente i capitoli di spesa più onerosi anche se inevitabilmente ciò renderebbe più evidenti per il minore le differenti possibilità esistenti tra i due genitori.

Alla luce di queste due differenti e contrapposte considerazioni sembra opportuno attribuire compiti di spesa in uno all'attribuzione di compiti di cura in funzione integrativa del ruolo genitoriale.

Quindi ad esempio nel caso in cui la figlia trascorra un maggior tempo con il padre potrebbe essere opportuno attribuire alla madre il compito ordinario esclusivo della cura della persona in senso stretto e quindi attribuire alla madre (con risorse proprie e/o con risorse indirette) le spese del parrucchiere, dell'estetista e dell'abbigliamento. All'opposto nel caso in cui il figlio maschio trascorra un maggior tempo con la madre potrebbe essere opportuno attribuire al padre il compito ordinario esclusivo della scelta con il minore dello sport a lui più confacente e quindi attribuire al padre (con risorse proprie e/o con risorse indirette) le spese inerenti tale sport ed il relativo abbigliamento.

Ancora nel caso in cui il padre risieda in città non limitrofa e quindi si debba disporre la residenza abituale ed il domicilio del minore presso la madre occorre valorizzare il minor tempo passato con il padre attribuendo a costui degli specifici compiti di cura ordinaria ed in particolare non solo quello di decidere con il figlio gli sport che il minore andrà a fare ma anche quello di acquistare - ovviamente coinvolgendo il figlio dapprima solo nella scelta e poi con il crescere rappresentandogli il valore delle cose e la loro proporzione con le concrete possibilità di vita - le scarpe, le tute, le felpe, i maglioni ed i giubbotti sia per gli sport che per la vita quotidiana.

3.2 SPESE STRAORDINARIE

In quest'ottica, prima di individuare l'assegno perequativo, vanno individuate le spese straordinarie e va individuata la percentuale di ripartizione tra i due genitori.

Va precisato che le spese non espressamente qualificate come straordinarie rientrano nell'assegno di mantenimento.

All'uopo (cfr., Cass. Civ. N. 9372 del 08/06/2012) si deve osservare che in tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.

Infatti la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, si rivelerebbe in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art.155 cod. civ. e con quello

dell'adeguatezza del mantenimento, nonchè recherebbe grave nocimento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendole le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.

Di regola dovrebbe valere il criterio che le spese straordinarie siano subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Di regola, salva diversa istanza dei genitori, le spese straordinarie sono quelle mediche e quelle scolastiche.

In caso di richiesta delle parti possono essere considerate spese straordinarie parascolastiche e quelle sportive.

3.3 INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE

In questo caso vi è richiesta di individuazione delle spese straordinarie che in questi termini viene accolta:

In particolare vanno previamente concordate le seguenti spese scolastiche: iscrizioni e rette a scuole pubbliche e private; iscrizioni e rette ad università pubbliche e private ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola superiori ad un giorno, prescuola, doposcuola.

In particolare se indicate come spese straordinarie vanno previamente concordate le seguenti spese parascolastiche e sportive: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (motorini, moto e minicar), spese sportive, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per il relativo svolgimento.

In particolare vanno previamente concordate le seguenti spese medico- sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, ciclo di psicoterapia e logopedia.

In particolare non vanno previamente concordate le spese straordinarie obbligatorie quali: tasse scolastiche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco che verranno comprati da ciascun genitore all'occorrenza, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione per eventuali mezzi di trasporto utilizzati direttamente dai figli.

3.4 ASSEGNO PEREQUATIVO

Senza qui riprendere l'ampissima tematica dell'assegno di mantenimento va subito respinta la tesi di quei genitori secondo i quali il giudice dovrebbe individuare sempre e comunque tutti i cespiti, tutti i redditi dell'altro genitore anche quando costui è disponibile a conferire la quota di sua spettanza del mantenimento del minore da determinare certamente con riferimento al tenore di vita che aveva il minore con i genitori e, in prospettiva, che avrebbe avuto se non avessero deciso di dividersi.

Quindi qualora sia agevole il determinare il costo del minore in quella fascia di reddito e sia agevole accertare il reddito dichiarato di entrambi i genitori e tali

elementi siano sufficienti per individuare una equa ripartizione si deve respingere la richiesta istruttoria di accertare se l'altro genitore abbia ulteriori redditi e/o di individuare tutti i cespiti di sua pertinenza.

Per contro sarà obbligatorio disporre, ogni qualvolta le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino verosimili e/o sufficientemente documentate, un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni dichiarati, allargando se del caso l'indagine ai beni intestati fittiziamente a soggetti terzi.

In quest'ottica non va dimenticato che l'assegno di mantenimento per la prole ha la funzione di contribuire ad una gestione ordinata della crescita del figlio e va determinato considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

4 SPECIFICHE EVENIENZE

4.1 FIGLIO DI 4 ANNI NATO FUORI DEL MATRIMONIO

Come già osservato nel primo paragrafo si tratta di un bambino piccolo, nato il 13.09.2013, il quale che conosce entrambi i genitori e che è stato riconosciuto alla nascita da entrambi i genitori.

La madre afferma ma non prova che il padre abbia uno stile di vita non consono a prendersi cura di un bambino così piccolo e non allega specifiche evenienze tali da imporre una regolamentazione del diritto di visita così differente da quello dai casi ordinariamente trattati.

Il punto centrale è il fatto che il padre rappresenta di non poter vedere il minore per l'atteggiamento di chiusura materno con grave ed effettiva lesione della bigenitorialità.

Tale affermazione paterna non è contraddetta dalla madre.

4.2 PIENA IDONEITÀ GENITORIALE

Quanto fin qui osservato in diritto va ora calato nello specifico caso nel quale con ogni evidenza i documenti in atti comprovano che i genitori sono entrambi del tutto idonei ad educare e curare la prole.

In particolare si deve osservare che le affermazioni rese dalla nonna materna nella (allegata dalla madre) querela contro il padre del minore denota quanto sia micidiale per il minore conflitto in atto ma non hanno, allo stato, alcuna valenza per intaccare la piena idoneità genitoriale del padre.

In ordine alla credibilità della querela basti il fatto che si legge a pagina 3 che il minore avrebbe descritto la casa del padre come non confortevole quando il minore ha tre anni e mezzo circa.

Parimenti le affermazioni materne circa la contrarietà alla salute del minore dei brevi trasferimenti verso il paese del padre non sono suffragate da specifiche attestazioni mediche.

Parimenti la tesi che un bambino di anni quattro non possa passare con il padre un fine settimana senza la costante e vigilante presenza della madre cozza con i dati della pura esperienza di tutti in giorni e non è in questo caso suffragato da ulteriori elementi specifici dai quali emerga la concreta inidoneità del padre.

Del resto si chiede da parte della madre affido condiviso e non si formulano istanze ex art. 333 c.c. il che appare quanto meno contraddittorio con il chiedere così pesanti limitazioni per il padre

Quindi ci si chiede perché ammettere prove finalizzate ad altre evenienze qui non ricorrenti.

Le fotografie della casa del padre chiudono il cerchio circa la non necessità dell'intervento, chiesto dalla madre, degli assistenti sociali per verificare lo stato dei luoghi in cui il bambino andrà a vivere nei momenti in cui è con il padre.

4.3 COSTO DEL MINORE

Va ora evidenziato che la madre chiede mille euro di mantenimento e ritiene che sia un costo del minore anche l'affitto di una casa nella quale ella dovrebbe andare a risiedere, il che in una coppia non coniugata che ha vissuto a casa della madre della resistente non appare corrispondente al

tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

Certo è che nel determinare l'assegno di mantenimento del minore figlio di una coppia di fatto non sia rilevante determinare il tenore di vita goduto dalla madre nel periodo di convivenza ma solo quello del figlio: ciò non di meno è certo che tale tenore di vita, per quel che rileva qui (tenore di vita dell'infante) è quello intervenuto

Quindi si devono valutare le attuali esigenze del figlio di anni tre la quali non possono certo essere superiori, vivendo a casa della nonna materna, ad

€ 500 massimo comprensivo di quanto attribuito con i compiti di cura al padre; il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori che non è allegato fosse elevatissimo.

In tale contesto si deve tenere conto dell'attribuzione al padre di minori tempi di permanenza e dell'attribuzione al medesimo di specifici compiti di spesa, sempre più significativi con il crescere dell'età del minore.

Quindi tenuto conto delle attuali esigenze del minore, del modesto tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dell'attribuzione al padre di specifici compiti di spesa, della presenza di redditi simili tra i due genitori, l'assegno perequativo deve essere di molto ridotto rispetto alla pretesa materna.

4.4 ATTRIBUZIONE DI COMPITI DI CURA E DI SPESA

Quindi, con riferimento all'odierna vicenda, si deve prendere atto gradatamente:

- 1.a) che è la prima volta che l'Autorità Giudiziaria esamina le vicende della prole di questa coppia genitoriale, val a dire che non ci sono provvedimenti od accordi pregressi;
- 1.b) che vanno determinati giudizialmente i tempi ed i modi della presenza della minore accanto ai due genitori non più conviventi e già domiciliati in città differenti;
- 1.c) che è in atto un grave conflitto genitoriale nel cui contesto la madre ha illegittimamente attuato un affidamento esclusivo di fatto estromettendo il padre da ogni incontro con il minore e pretendendo di decidere ogni forma e modalità inerente il minore;
- 1.d) che è in atto un grave conflitto della nonna materna con il padre giunta a denunciare il genitore del proprio nipote ed a dare alla madre copia della querela per allegarla alla comparsa di costituzione;
- 1.e) che si tratta di un bambino piccolo che però ha un effettivo rapporto con il padre.

4.5 INOPPORTUNITÀ NEL CASO SPECIFICO DEL COLLOCATARIO

Nota è che la categoria giurisprudenziale del collocamento preferenziale presso uno dei genitori sia una condizione eventuale del tutto distinta da quella obbligatoria inerente la residenza abituale.

Conferma di questa lettura si ha nelle decisioni merito (cfr., Tribunale Roma, sez. I, 20/01/2015 n. 1310; Corte appello Bologna, sez. I, 14/04/2016 n. 625) secondo le quali i tempi di permanenza dei minori possono essere suddivisi in modo paritario tra i due genitori e ciò non di meno: a) può essere attribuita ad uno di essi la casa familiare; b) può essere attribuito ad uno di essi un assegno perequativo per il mantenimento indiretto del minore; c) può essere fissata la residenza abituale del minore. In questo caso giudiziario il collocamento presso la madre determinerebbe il permanere dell'attuale conflittualità tra i genitori e va quindi sostituito con la ripartizione di tempi e compiti di cura descritta in dispositivo.

Certo, come meglio specificato, si tratta di individuare la residenza abituale del minore e di attribuire i compiti di cura materna tenendo conto che in questo caso giudiziario, a differenza di altri, è la madre ad essere stata il genitore più assiduo nella cura della prole nel periodo in cui la coppia ha convissuto e che ella lo è ancora in uno alla propria madre mentre lavora.

4.6 RIPARTIZIONE ORDINARI COMPITI DI CURA

Poste queste due premesse, ribadito che in astratto il condividere esperienze costituisce l'elemento essenziale della relazione genitore-figlio il presente caso giudiziario va esaminato individuando in concreto l'interesse del singolo minore, ripartendo i compiti di cura del minore per controbilanciare eventuali minori presenze

di un genitore, determinando in maniera significativa il tempo e le modalità della presenza presso ciascun genitore in funzione delle pari opportunità di accesso del minore ai genitori.

Attribuire il 20% del tempo mensile o non stabilire compiti di cura vuol dire allontanare un genitore dalla quotidianità del bambino con effetti irrimediabili sulla relazione genitoriale e sulla crescita psicologica del minore.

Soprattutto in tutti i casi in cui emergano conflitti genitoriali gravi l'attribuzione esclusiva al genitore estromesso di singoli compiti di ordinaria cura modifica immediatamente gli equilibri e migliora la relazione con il minore.

4.7 LE ISTANZE PATERNE

In sintesi il padre chiede di individuare la residenza anagrafica del figlio presso la madre e di poter frequentare il figlio di quattro anni da solo come invece vuole la madre

Il punto centrale è il fatto che il padre rappresenta di non poter vedere il minore per l'atteggiamento di chiusura materno con grave ed effettiva lesione della bigenitorialità.

4.8 LE ISTANZE MATERNE IN COMPARSA E LA LORO INFONDATEZZA.

Non è chi non veda che la madre riferisca che in questo momento è di fatto affidataria esclusiva e chieda un affido condiviso nel quale i pochi tempi attribuiti al padre siano comunque vissuti alla sua costante e vigilante presenza.

La tesi che il bambino sia malato e che quindi non possa recarsi dal padre non è provata da alcuna attestazione medica.

La querela depositata dalla nonna materna non è un atto giudiziario ma un atto di parte non idoneo a provare i fatti ivi rappresentati.

Tutto ciò non può essere un motivo per imporre l'allontanamento del padre Certo è che la madre nel costituirsi non risponde alle precise indicazioni del padre circa il fatto che egli non riesca a vedere il figlio quasi mai

4.9 LE ISTANZE MATERNE IN UDIENZA E LE INTERFERENZE DELLA NONNA

Le rinunce in udienza, il giorno dopo che il padre aveva visto il bambino per la prima volta da solo, la dicono lunga sulla strumentalità della tesi che il bambino non possa vedere il padre perché inidoneo, dimorante in un tugurio ed incurante delle malattie del minore.

Il punto è che, quindi, si deve creare uno spazio effettivo per il rapporto tra il padre ed il minore nonostante le interferenze della nonna materna giunte a rompere il dialogo tra i genitori al sera del

17.04.17. Da qui la decisione di far prendere il minore direttamente all'asilo.

4.10 AFFIDO EFFETTIVAMENTE CONDIVISO

Certo nel presente caso si deve disporre la residenza abituale ed il domicilio prevalente del minore presso la madre atteso che il padre risiede in località non limitrofa ed atteso che nel periodo in cui i genitori hanno vissuto insieme la madre si è presa cura del minore maggiormente.

Tuttavia ciò non deve essere ostativo ad una ripartizione di tempi e di cure finalizzato a far condividere per davvero momenti di crescita con il padre e la famiglia paterna.

Quindi si deve valorizzare il minor tempo passato con il padre attribuendo a costui degli specifici compiti di cura ordinaria ed in particolare quello di decidere con il figlio gli sport che il minore andrà a fare.

Inoltre, sempre per valorizzare il tempo che il padre andrà a trascorrere con il minore, va attribuito al padre il compito di acquistare - ovviamente coinvolgendo il figlio maschio nella scelta (e con il crescere insegnandogli il valore delle cose e la proporzione con le concrete possibilità di vita) - le scarpe, le tute, le felpe, i maglioni ed i giubbotti sia per gli sport che per la vita quotidiana.

4.11 ASSEGNO PEREQUATIVO

Va infine respinta la tesi della madre secondo la quale il figlio abbia diritto ad un mantenimento per un importo superiore al suo effettivo costo.

Infatti con ogni evidenza il padre è disponibile a conferire la quota del mantenimento che l'Autorità Giudiziaria andrà ad attribuirgli.

All'uopo la madre ha un reddito di € 2.000 circa esattamente come il padre di atteso che costui subisce una trattenuta di € 1.000,00 di assegni di mantenimento per pregresse vicende coniugali.

Il costo mensile di un minore di anni quattro/cinque non può certamente superare l'importo di € 400,00 mensili sicchè appare equo attribuire al padre un assegno perequativo di € 250,00 oltre l'acquisto diretto delle scarpe, delle tute, delle felpe, dei maglioni e dei giubbotti sia per gli sports che progressivamente il bambino crescendo andrà a compiere che per la vita quotidiana

4.12 GRADUALITÀ

I pernottamenti, tenuto conto della piena idoneità paterna, presso il padre andranno introdotti progressivamente passando la prima settimana da uno a due per giungere in un mese (salvo incidenti) al numero indicato nel dispositivo.

Certo è che in presenza di così gravi interferenze della nonna si rende opportuno il prelievo del minore direttamene asilo, ove possibile e/o il riaccompagnamento direttamente all'asilo.

DISPOSITIVO

Il Tribunale, I Sezione Civile, in composizione collegiale

P.Q.M.

- 5 Rigetta tutte le richieste istruttorie;
- 6 affida la prole minorenni ad entrambi i genitori;
- 7 autorizza i genitori insieme a chiedere il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per la prole;
- 8 dispone che le decisioni di maggiore interesse (di regola aventi durevolezza nel tempo) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano adottate di comune accordo;
- 9 dispone che ognuno dei genitori riferisca all'altro le questioni significative relative al figlio;
- 10 rappresenta ai genitori che la prole minorenni ha il diritto:
 - di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori;
 - di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
 - di vivere con ognuno dei genitori momenti di quotidianità (se necessario differenti) nelle forme (tempi e modalità) o concordate tra le parti (genitori e con il progredire dell'età anche i figli) o determinate dal giudice;
 - di avere libero accesso ad entrambi i genitori;
- 11 invita i genitori a valorizzare il principio legislativo della prevalenza (se non contrari all'interesse dei figli) degli accordi intervenuti tra i genitori e quindi a ripartirsi in futuro i compiti e i tempi (non in funzione di una schematica alternanza ma) in funzione dell'interesse del minore ad un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità;
- 12 dispone che la ripartizione di seguito specificata possa essere integrata e modificata da successivi accordi tra i genitori tenendo conto dell'età, degli interessi e degli impegni della prole;
- 13 attribuisce alla madre tutti i giorni feriali salvo quanto di seguito precisato;
- 14 determina la residenza anagrafica presso la madre;
- 15 dispone che ciascun genitore contribuisca al mantenimento della prole in forma diretta per il periodo di permanenza del minore presso di sé;
- 16 dispone che i genitori esercitino, nel rispetto di un indirizzo comune, separatamente, nei tempi di rispettiva convivenza, la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione (di regola aventi carattere estemporaneo);
- 17 attribuisce al padre un pomeriggio (tendenzialmente il mercoledì) dall'uscita dall'asilo alla sera con eventuale pernottamento presso il padre soprattutto in estate o quando si renda opportuno (per evitare due viaggi lo stesso pomeriggio) che il padre riporti il
- 18 minore direttamente all'asilo la mattina dopo (4 pomeriggi/ser ogni 28);

- 19 attribuisce alla madre il w.e. dal 21 aprile 2017 ed i successivi ogni 15 giorni;
- 20 attribuisce al padre il w.e. dal 28 aprile 2017 ed i successivi ogni 15 giorni specificando che essendo residente in località non limitrofa egli ha il compito di incontrare la prole minore dal venerdì pomeriggio all'uscita dell'asilo al lunedì mattina all'entrata all'asilo perché il minore non va ancora a scuola e quindi può perdere se del caso due sabati di asilo al mese al fine di condividere momenti di effettiva crescita con il padre e la famiglia paterna (6 giorni ogni 28);
- 21 attribuisce alla madre la festa del 25 aprile 2017 (ed i successivi anni in via alternata al padre) dalla sera prima alla mattina successiva;
- 22 attribuisce al padre la festa del 1 maggio 2017 (ed i successivi anni in via alternata al madre) dalla sera prima alla mattina successiva all'entrata all'asilo;
- 23 attribuisce le altre festività infrasettimanali alternandosi di anno in anno i genitori a partire dal genitore non co-residente;
- 24 attribuisce ad ogni genitore il giorno del proprio compleanno e il giorno della festa del papà e della mamma anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza;
- 25 dispone che se possibile il giorno del compleanno del minore sia trascorso con entrambi i genitori;
- 26 dispone che salvo differenti accordi le vacanze natalizie siano ripartite in due turni , dal 23.12 al 30.12 o dal 31.12. al 06.01, alternandosi di anno in anno ed iniziando con il genitore non co- residente per il primo periodo nell'anno in corso;
- 27 attribuisce per l'anno 2017 al padre dalla fine dell'anno dell'asilo all'inizio dell'anno dell'asilo 4 giorni di fila in giugno da concordare tra le parti ; 5 in luglio; 7 in agosto e 4 in settembre;
- 28 attribuisce dall'anno 2018 al padre dalla fine dell'anno dell'asilo all'inizio dell'anno della scuola 5 giorni di fila in giugno da concordare tra le parti ; 5 in luglio; 15 in agosto e 5 in settembre;
- 29 attribuisce al padre, il quale vede meno il figlio, il compito di cura ordinaria di decidere con il figlio gli sport che il minore andrà a fare;
- 30 attribuisce al padre l'acquisto diretto delle scarpe, delle tute, delle felpe, dei maglioni e dei giubbotti sia per gli sport che per la vita quotidiana.
- 31 dispone inoltre che il padre versi quindi alla madre €250,00 a titolo di assegno perequativo per mantenimento indiretto;
- 32 dispone inoltre che le spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN) e scolastiche documentate siano suddivise tra i coniugi al 50% avendo redditi quasi equivalenti;
- 33 dispone che di regola le spese straordinarie siano concordate salva la prova dell'indifferibilità o della loro automatica evenienza (es.: tasse per istituto

- pubblico o privato se concordato, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo, iscrizioni a gite scolastiche);
- 34 precisa in particolare che sono spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli;
- 35 Dispone in particolare che vanno previamente concordate le seguenti spese scolastiche: iscrizioni e rette a scuole pubbliche e private; iscrizioni e rette ad università pubbliche e private ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola superiori ad un giorno, prescuola, doposcuola; dispone anche che vanno considerate come spese straordinarie da concordare le seguenti spese parascolastiche e sportive: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto (motorini, moto e minicar), spese sportive, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per il relativo svolgimento; dispone ancora che vanno previamente concordate le seguenti spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, ciclo di psicoterapia e logopedia;
- 36 Dispone in particolare che non vanno previamente concordate le spese straordinarie obbligatorie quali: tasse scolastiche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco che verranno comprati da ciascun genitore all'occorrenza, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese
- 37 ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione per eventuali mezzi di trasporto utilizzati direttamente dai figli.
- 38 dispone che l'importo degli assegni e dei rimborsi per spese straordinarie sia corrisposto via bonifico o assegno circolare o
- 39 ⁷⁸⁰ bancario o vaglia telematico entro i primi cinque giorni di ogni mese a decorrere dalla data della domanda;
- 40 dispone che l'importo degli assegni sia adeguato automaticamente ed annualmente agli indici Istat a decorrere dalla data della domanda;
- 41 nulla per le spese non essendovi soccombenza;

DECISA IN SALERNO IL 18/04/2017

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia